

STATUTO DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI -

ART. 1 — AUTONOMIA DEL COMUNE —

1. Il Comune di San Pietro Clarenza della Provincia Regionale di Catania e' Ente locale autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica nel rispetto delle norme regionali e in conformita' al presente Statuto.

2. Il Comune nell'esercizio della potesta' regolamentare, tende ad affermare e rafforzare il principio della democrazia e della trasparenza amministrativa.

ART.2 — AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE —

1. Il Comune rappresenta la comunita' locale, ispira la propria azione al principio della solidarieta', concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale civile e culturale che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana, l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Comunita'.

2. Il Comune ha il compito di favorire lo sviluppo morale e materiale della propria Comunita' e di valorizzare la democrazia e l'autogoverno popolare, stimolando la conoscenza, il dibattito e la partecipazione dei cittadini all'attivita' amministrativa.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove il libero svolgimento

della vita sociale dei gruppi e delle istituzioni, favorisce lo sviluppo delle Associazioni democratiche e riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori.

4. Il Comune svolge l'azione amministrativa secondo criteri di partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi, di imparzialità, di trasparenza, di razionalità e di immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi e contrastare qualsiasi infiltrazione della malavita organizzata nella vita dell'Ente locale.

5. Il Comune favorisce:

- la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
- l'esercizio di cooperazione, con i Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociali degli stessi;
- la promozione di forme di unione con i Comuni con termini per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
- la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

ART.3 — TERRITORIO E SEDE COMUNALE —

1. Il territorio del Comune si estende per Ha 641 e confina:

- a Nord con Mascalucia e Belpasso;
- a Sud con Mascalucia;
- a Sud con Catania e Misterbianco;
- a Avest con Camporotondo Etneo e Belpasso.

Il territorio del Comune è quello risultante nelle planimetrie catastali.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti quartieri:

- Centro;
- Santa Caterina;
- Madonna delle Grazie;
- Calvario;
- San Gaetano;
- Maddi;
- Calcara;
- Villaggio Sant'Antonio L'Eremita;
- Villaggio Belvedere;
- Santa Sfera.

Storicamente riconosciute dalla comunità e da valorizzare attraverso forme di partecipazione democratica.

3. La sede del Comune e' sita in Via Rimembranze e potra' essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale, in essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni Comunali. Solo per esigenze particolari potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in altra sede.

4. Gli organi e le commissioni di cui al precedente comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

5. La popolazione comunale e' quella residente nel territorio come individuato al I comma.

ART.4 — STEMMA, GONFALONE E FASCIA TRICOLORE —

1. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune sono conformi al bozzetto allegato che, con i colori verde e rosso e le rispettive descrizioni, forma parte integrante del presente Statuto.

2. La fascia tricolore e' completata con lo stemma della Repubblica Italiana.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore e' disciplinato dalla legge e dal regolamento.

ART.5 — LE FUNZIONI DEL COMUNE —

1. Il Comune, nel perseguire le proprie finalita', assume il metodo della programmazione, tenendo presenti gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione Europea relativa alla Carta Europea della autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985, ratificata con Legge 30 Dicembre 1989, n.439.

2. L'attivita' del Comune e' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della economicita' della gestione, dell'efficienza e della efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

3. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambi con altre comunita' locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimere anche attraverso la forma di gemellaggio.

4. Il Comune ispira la propria attivita' alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e concorre alla difesa del paesaggio anche al fine di sviluppare l'arte, la cultura, lo sport, il turismo e le attivita' economiche connesse.

5. Il Comune concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico e del paesaggio; adotta - in collaborazione con gli Enti statali, regionali e provinciali preposti - le misure necessarie alla conservazione del patrimonio storico, artistico e archeologico.

6. L'attivita' del Comune si armonizza con la Carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunita' Europea e dalle Nazioni Unite.

ART.6 — SERVIZI SOCIALI —

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o a gruppi, assicurando, in particolare, i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e ai portatori di handicaps, con le modalita' di cui alla specifica normativa vigente.

2. Il Comune concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali compresi quelli di protezione civile, con particolare riguardo alla abilitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attivita' sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Concorre altresì ad assicurare, con l'Unita' Sanitaria Locale, come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunita' locale, la tutela della salute dei singoli con particolare riguardo all'ambiente e ai luoghi di lavoro. Per quanto non espressamente riservato ad altri enti, concorre alla promozione e al recupero dello stato di benessere dei suoi cittadini.

3. Il Comune attua, secondo le modalita' previste nelle leggi nazionali e regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare adeguate strutture ed a facilitare il diritto allo studio, specialmente l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

4. Il Comune tutela e valorizza: il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico e monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

5. Il Comune concorre, con gli altri Enti pubblici e associazioni ed in collaborazione con le forze sociali, a favorire, esaltandone i valori, un ruolo attivo e la presenza delle persone anziane nella societa'.

6. Il regolamento in presenza di attribuzione della relativa competenza con legge regionale, disciplina l'attuazione degli interventi sociali e sanitari in favore delle persone handicappate, dando prioritá' agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

7. Con lo stesso regolamento saranno disciplinate le modalita' del coordinamento degli interventi di cui al precedente comma con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.

ART. 7 — TUTELA AMBIENTALE —

1. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, provvede:

A) Alla protezione del patrimonio naturale. A tal fine, oltre ad acquisire beni culturali di interesse paesaggistico ed ambientale, prevede, in sede di programmazione, la localizzazione di parchi di tipo naturalistico in aree di rilevanza ambientale o paesaggistica di interesse comunale, e realizza interventi atti a ripristinare le condizioni ambientali originarie o finalizzati ad una maggiore ed efficace tutela dei valori ambientali, con particolare riferimento alle aree protette;

B) Alla tutela dell'ambiente e all'attivitá' di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attivita' industriali. A questo fine il Comune predispone una adeguata rete di monitoraggio degli inquinamenti chimici, fisici e biologici, attraverso stazioni di rilevamento fisse e mobili in modo da assicurare la conoscenza dello stato dell'ambiente nel territorio di competenza;

C) All'organizzazione e gestione dei servizi, nonche' alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e depurazione delle acque, promuovendo la raccolta differenzialta, il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo delle acque reflue depurate;

D) Alla difesa del suolo e del sottosuolo mediante interventi finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado ambientale, nonche' alla tutela idrogeologica, esclusivamente attravesro piani di forestazione con criteri naturalistici;

E) Alla promozione delle iniziative volte alla riduzione dei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente e non riciclabili, nonche' alla riduzione dei consumi di risorse idriche ed energetiche attravesro la eliminazione di sprechi e perdite;

F) Alla ricerca ed all'impiego di fonti energetiche alternative;

G) Alla promozione dell'agricoltura biologica;

H) Alla individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale; a tal fine qualora si ritenga necessario il supporto tecnico di esperti estranei all'organico comunale. Il comune provvedera' alla stipula di apposite convenzioni con l'universita' ed altre istituzioni scientifiche, previo parere della consulta competente di cui all'articolo sulle "consulte".

2. La realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture previsti negli strumenti di programmazione comunale nonche' di ogni altra opera di competenza del Comune che comporti trasformazione del territorio, e' subordinata ad analisi costi - benefici ed a valutazione di Impatto Ambientale, da seguire secondo le modalita' stabilite nel regolamento.

3. L'assenso delle amministrazioni proposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica sui progetti delle opere, impianti ed infrastrutture di cui al primo comma, deve essere ottenuto prima dell'espletamento delle procedure di gara di appalto o, in caso di trattativa privata, prima della stipula del contratto.

4. Il Comune riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettivita' e ne assume la tutela a garanzia di una migliore qualita' della vita.

5. I cittadini e gli estranei che esercitano nell'ambito del territorio comunale la propria attivita' di lavoro o di studio, hanno il dovere di favorire e concorrere alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente.

6. Costituisce danno ambientale la lesione del diritto all'ambiente. Spetta al Comune prevenire la lesione ambientale ed esercitare, nell'interesse della collettivita', ogni azione diretta all'inibitoria o al risarcimento del danno ambientale di cui sono oggetto i beni incidenti sul territorio comunale. Il Comune acconsente all'intervento in giudizio, per danno ambientale, delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale.

Art. 8 ————— SVILUPPO ECONOMICO —————

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della Comunita' locale e la tutela del consumatore. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

2. Il Comune promuove con la collaborazione degli altri enti pubblici, interventi finalizzati alla protezione della natura.

Art. 9 — ASSETTO PIANIFICAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO —

1. Il Comune favorisce, per quanto di competenza e nel rispetto degli strumenti urbanistici, una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di particolari fattori di inquinamento, pur salvaguardando le attività produttive locali.

2. Il Comune definisce ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici e gli altri strumenti programmatici di sua competenza, un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, turistici e commerciali, informando la sua scelta a criteri di difesa dei valori ambientali, economici e sociali; in particolare provvede:

A) Alla definizione ed attuazione del Piano Urbano del traffico, della circolazione e dei parcheggi, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e pendolare, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Tale piano dovrà essere informato al miglioramento della qualità della vita e alla rimozione delle cause d'inquinamento, attraverso il potenziamento del trasporto pubblico e l'incentivazione dei mezzi di trasporto non inquinati;

B) Ad attribuire carattere policentrico al territorio comunale, in quanto fattore determinante per la qualificazione dell'ambiente urbano e dello sviluppo economico e sociale. A questo fine assume quali obiettivi prioritari il recupero dei centri storici, istituendo aree pedonali ed ampie zone riservate esclusivamente alla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, nonché la tutela dei beni paesaggistici, ambientali e culturali presenti nel territorio comunale, attraverso la previsione di adeguati strumenti vincolistici;

C) Ad incentivare, anche mediante lo stanziamento di contributi pubblici, e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, l'adeguamento degli edifici privati del centro storico alle norme antisismiche.

3. Il Comune in particolare:

A) Vigila affinché l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità assicurando un giusto rapporto tra i insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;

B) Attua un rigoroso controllo di tutto il territorio al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;

C) Organizza all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo per il

soddisfaccimento delle esigenze della comunita' e che garantisca la piu' ampia mobilita' individuale e collettiva anche con il superamento delle barriere architettoniche;

D) Promuove e coordina anche d'intesa con la Provincia Regionale, la realizzazione di opere di rilevante interesse locale.

Art. 10 ——— PROGRAMMAZIONE ———

1. Il Comune per quanto di propria competenza:

A) Determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali e settoriali e progetti ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione;

B) Assicura, nella formazione e attuazione di tali strumenti programmatici, la partecipazione dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio, nonche', con pubbliche riunioni, dei singoli cittadini;

C) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione di attuazione.

2. Il Comune partecipa, nei modi e forme stabilite dalla Legge Regionale, alla formazione dei piani e programmi Regionali.

Art. 11 ——— TRASPARENZA E LOTTA ALL'ATTIVITA' CRIMINALE ———

1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza e la lotta all'attivita' criminale, recepisce le indicazioni contenute nella circolare del 19 gennaio 1991 dell'Alto Commissario per il Coordinamento della Lotta contro la Delinquenza Mafiosa avente per oggetto:

"Attivita' normative degli Enti Locali al fine del contrasto alle infiltrazioni mafiose", che suggerisce norme in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione su: l'ordine cronologico di trattazione degli appalti; la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi; la concessione di contributi o di interventi assistenziali; la scelta dei componenti la Commissione Edilizia; la programmazione e la prioritarieta' delle opere da seguire; la istituzione di Albi permanenti di appaltatori e di fornitori per le opere di manutenzione in economia; l'istituzione del principio di rotazione per le attivita' di progettazione, consulenza e collaudo.

Art. 12 ——— L'INFORMAZIONE ———

1. Il Comune riconosce come fondamentale l'istituto dell'informazione per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale e assicurando così la corretta informazione all'intera comunità dei principali fatti amministrativi.

2. Il Comune attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione e informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto, e dai relativi regolamenti.

TITOLO II ——— ORGANI DEL COMUNE ———

CAPO I ——— DEFINIZIONE DEGLI ORGANI ———

ART. 13 ——— DEFINIZIONE DEGLI ORGANI ———

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vice - Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione di produzione normativa e di controllo politico - amministrativo.

3. La Giunta Comunale è l'organo di amministrazione del Comune con competenze generali.

4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è legale rappresentante dell'Ente e ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale nonché ufficiale elettorale.

5. Il Vice - Sindaco sostituisce il Sindaco in tutti i casi di assenza o di impedimento.

ART. 14 ——— OBBLIGO DI ASTENSIONE ———

1. Salvo le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alle disposizioni di legge, i componenti degli Organi del Comune devono astenersi dal prendere parte agli atti, ai provvedimenti e alle deliberazioni riguardanti liti o compatibilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione di beni e servizi o appalti di opere del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione, vigilanza o tutela. L'obbligo di estensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministrazione o di parenti od affini fino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti

affari.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario Comunale ed al Vice - Segretario.

ART. 15 ——— DIMISSIONI ———

1. Le dimissioni del Sindaco e degli Assessori Comunali sono depositate nella segreteria dell'Ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

3. L'eventuale rinuncia del subentrato o la presenza di cause di ineleggibilita' che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.

ART. 16 ——— COMPETENZE ———

1. Sono attribuite al Sindaco: la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, operanti nell'ambito del Comune e della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco puo' revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.

ART. 17 ——— CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE ———

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilita', di incompatibilita', di decadenza e di rimozione, sono regolati dalle leggi.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 18 ——— ATTIVITA' ISPETTIVA DEL CONSIGLIO ———

1. Il Sindaco e' tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

2. Il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quanto compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

3. La rimozione e' disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale per gli enti locali; la sospensione puo' essere disposta dall'Assessore Regionale per gli enti locali.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento delle stesse sono indicati nei relativi regolamenti comunali.

ART. 19 ——— PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ———

1. Il Consiglio comunale espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione e' richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì un vice - presidente.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vice - Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

3. Il Consiglio Comunale e' convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dal presente Statuto.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale e' proposta dal Presidente uscente.

5. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione e' disposta dal consigliere neo - eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del Presidente.

6. La prima convocazione del Consiglio Comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla presente legge, e' disposta dal Presidente uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta e' presieduta dal consigliere piu' anziano per preferenze individuali.

7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Comunale ne da' tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti Locali per il controllo sostitutivo.

8. Viene istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio che dovra'

essere dotato di risorse ed organico adeguati finalizzati allo svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 20 ——— ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ———

1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio su determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali.

2. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché, l'attivazione delle Commissioni consiliari spetta al Presidente.

3. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni se richiesto dal Presidente del Consiglio o dai Membri del Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

ART. 21 ——— DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ———

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. Le indennità, il rimborso delle spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio ad ogni effetto di legge saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame del consiglio, hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici comunali copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie del loro mandato. Hanno inoltre diritto di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici comunali.

7. Per gli atti non pubblici il Consigliere e' tenuto al segreto d'ufficio.

8. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella discussione secondo tempi e modalita' stabiliti dal regolamento.

9. Le discussioni sono contingentate salve le deroghe previste dal regolamento, in modo tale da assicurare tempi di intervento garantiti per ciascun gruppo e la possibilita' di illustrare il proprio voto ai Consiglieri che si dichiarino in dissenso rispetto al proprio gruppo.

ART. 22 ————— ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE —————

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potesta' regolamentare, adotta nel rispetto delle leggi nazionali e regionali e del presente Statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, i regolamenti sono depositati nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

ART. 23 ————— COMPETENZE DEL CONSIGLIO —————

1. Il Consiglio comunale e' l'organo di controllo politico - amministrativo sull'attivita' dell'Ente. Partecipa della funzione di indirizzo mediante l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- A) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
- B) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, storni di fondi purché appartenenti a rubriche diverse di bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie;
- C) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le loro relative variazioni;
- D) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- E) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli

organismi di decentramento e di partecipazione;

F) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, l'affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;

G) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

H) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

I) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionali;

L) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune di beni o servizi a carattere continuativo;

M) gli acquisti e le alienazioni di immobili, le permutate di immobili, il ricorso alla concessione di opere pubbliche, le modalita' di scelta del contraente nei contratti di appalto di opere pubbliche, i bandi di gara per le opere e per le forniture pubbliche quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al n. 8 dell'art. 51 dell'OREL moltiplicato per tre e aggiornato annualmente in base ai dati ISTAT.

ART. 24 ——— COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI ———

1. Il Consiglio istituisce, nel suo seno, due commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.

2. I compiti, la composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali hanno diritto di partecipare, senza voto, ai lavori delle Commissioni.

Ne hanno l'obbligo se richiesti.

4. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere la presenza, alle proprie riunioni, d'intesa con il Sindaco, dei titolari degli uffici, nonche' degli Amministratori e Dirigenti degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune. Le Commissioni hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio e possono procedere ad udienze conoscitive.

ART. 25 ——— COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI ———

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' istituire al suo interno Commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione Comunale.

2. Per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure di indagine.

4. La costituzione delle Commissioni speciali puo' essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovra' riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 26 ——— REGOLAMENTO INTERNO ———

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste per il rinnovo del Consiglio comunale e per la elezione del Sindaco e della Giunta, apposito Regolamento interno disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il Regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovra' in ogni caso disciplinare:

A) la costituzione dei gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo;

B) la convocazione del Consiglio comunale;

C) la disciplina delle sedute e della verbalizzazione;

D) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;

E) l'organizzazione dei lavori del Consiglio, anche attraverso la razionalizzazione temporale degli interventi.

3. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 2, nonche' in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e, capogruppo di ciascuna lista, il consigliere non componente della Giunta che ha riportato, nelle elezioni, la cifra individuale piu' alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE - DOCUMENTO PROGRAMMATICO

ART. 27 ——— COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ———

1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco che la presiede e da cinque Assessori.

2. Se nel corso del mandato sia accertata una variazione demografica che comporti un aumento o una diminuizione del numero degli assessori ai sensi dell'art. 24 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, di essa terranno conto in candidati alla carica di Sindaco nella formazione dell'elenco degli assessori che essi sono tenuti a presentare all'elettorato a norma dell'art. 9 comma 4 della citata legge.

3. Il Sindaco eletto al primo turno entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco. Il Sindaco eletto al secondo turno, entro dieci giorni, nomina la Giunta composta dagli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura. La durata della Giunta e' fissata in cinque anni. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, in seduta pubblica, al consiglio comunale che puo' esprimere formalmente le proprie valutazioni.

4. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilita' previste per la carica di consigliere comunale e di Sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

5. Gli Assessori ed i Consiglieri comunali non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal Consiglio Comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune.

6. La carica di componente della Giunta e' incompatibile con quella di Consigliere comunale. Il Consigliere comunale che sia stato nominato Assessore ha facolta' di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di Assessore.

7. Sono incompatibili le cariche di Sindaco, di Presidente della Provincia, di Assessore Comunale e Provinciale con quelle di componente della Giunta regionale.

8. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del Sindaco.

9. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice - Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice-Sindaco, fa' le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta piu' anziano di eta'.

10. Il Sindaco puo' delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

11. Il Sindaco puo', in ogni tempo, revocare uno o piu' componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio Comunale puo' esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 42. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.

12. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del Sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessore regionale degli enti locali.

13. La cessazione della carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta ma non del Consiglio Comunale.

CAPO III ——— IL SINDACO ———

ART. 28 ——— FUNZIONI E COMPETENZE ———

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. Spetta al Sindaco mantenere l'unita' di indirizzo politico finalizzata alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico ed al conseguimento degli scopi dell'Ente.

ART. 29 ——— DURATA IN CARICA DEL SINDACO ———

1. Il Sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale e' fissata in cinque anni.

ART. 30 ——— MODALITA' DI ELEZIONE DEL SINDACO ———

1. Si fa esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.

ART. 31 ——— CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ———

1. Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti

stabiliti per la elezione a consigliere comunale.

2. Restando ferme le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.

3. Il Sindaco e' immediatamente rieleggibile una sola volta.

4. Non e' immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art. 42.

5. I dipendenti delle unita' sanitarie locali nonche' i professionisti con essi convenzionati non possono ricoprire la carica di Sindaco o Assessore del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale sono convenzionati, nonche' di Sindaco o Assessore del Comune che concorre a costituire l'unita' sanitaria locale dalla quale dipendono o con la quale sono convenzionati.

6. Il personale che riveste qualifiche direttive negli uffici o nelle sezioni circoscrizionali del collocamento non puo' essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia ne' essere candidato alla carica di Sindaco, ne' ricoprire la carica di Assessore comunale.

7. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilita', ineleggibilita' ed incompatibilita' previste per i parlamentari nazionali per la carica di Sindaco.

ART. 32 ——— CANDIDATURA ———

1. Nessuno puo' presentarsi come candidato alla carica di Sindaco in piu' di un comune contemporaneamente.

2. Chi e' eletto in un comune non puo' presentarsi come candidato in altri comuni.

3. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere nello stesso comune.

4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di Consigliere comunale.

5. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta', devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 120 elettori nei Comuni con piu' di duemila abitanti e 80 nei minori.

6. Il numero dei presentatori non puo' superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

7. La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati

ufficiali dell'ultimo censimento.

8. Le liste dei candidati per ogni comune devono essere presentate da almeno duemila elettori nei comuni con piu' di cinquecentomila abitanti, da almeno milleduecento nei comuni con piu' di centomila abitanti, da almeno ottocento nei comuni con piu' quarantamila abitanti, da almeno quattrocento nei comuni con piu' di diecimila abitanti e da almeno duecento negli altri comuni.

9. Il numero dei presentatori non puo' superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

10. La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

11. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'Assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale, che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura.

12. Il contrassegno puo' essere identico ad altro depositato per le elezioni del Consiglio Comunale.

13. All'atto di presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui il candidato intende attenersi nella nomina degli Assessori. Il Candidato puo', inoltre, presentare l'elenco di Assessori che egli intende nominare.

14. Il documento programmatico con l'eventuale elenco degli Assessori proposti e' redatto su un modulo standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

15. I candidati alle cariche di Sindaco o Consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione gia' prescritta una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti al pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, se sono stati proposti per una misura di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralita' se sono stati fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della L. 27.12.1956 n. 1423; sono coniugati, ovvero conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per

delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

16. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 e' data pubblicita' mediante manifesto da affiggersi all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneita' con il manifesto dei candidati.

17. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 e successive modificazioni riguardante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

ART. 33 ——— OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE
O DELLA ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ———

1. Si fa' esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.

ART. 34 ——— SECONDO TURNO DI VOTAZIONE ———

1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del Sindaco avra' luogo, con le stesse modalita', nella seconda domenica successiva.

2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro quarantotto ore dalla proclamazione dei risultati del primo turno.

3. Qualora uno o entrambi i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinunce successive alla prima devono avvenire entro ventiquattro ore.

4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facolta' di modificare il documento programmatico formulato all'atto di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formulazione della Giunta. Essi devono inoltre indicare l'elenco completo degli Assessori che intendano nominare.

5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, e' consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 32.

6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarita'

delle candidature ammesse al secondo turno, entro il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne da' comunicazione al Sindaco per la preparazione del manifesto con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.

7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 32.

8. Nel secondo turno e' eletto Sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

9. Qualora a seguito di dichiarazioni di rinuncia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si procede comunque alla votazione ed il candidato e' eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle liste elettorali, ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione e' indetta entro 90 giorni dall'accertamento dei risultati.

10. Alla gestione del Comune vi provvede in base alle disposizioni della normativa vigente alla quale si fa' esplicito rinvio.

ART. 35 ——— DISPOSIZIONI APPLICABILI PER LE OPERAZIONI
RELATIVE ALSECONDO TURNO DI VOTAZIONE ———

1. Si fa' esplicito rinvio alla normativa regionale vigente.

ART. 36 ——— DEFINITIVITA' DELL'ATTO DI PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ———

1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarita' delle operazioni elettorali.

2. In caso di ineleggibilita' accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del Sindaco avvengono secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 37.

3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilita', nell'osservanza dei termini e delle procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 37 ——— COMPETENZE DEL SINDACO ———

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

Dispone l'affidamento di lavori, forniture e servizi fino all'importo di euro 25.822,00.

2. Il Sindaco non puo' nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli altri affini entro il secondo grado.

ART. 38 ——— INCARICHI ED ESPERTI ———

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attivita' connesse con le materie di sua competenza, puo' conferire incarichi di consulenza a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all' Amministrazione.

2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non puo' essere superiore a due.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea essi decadono dall'incarico con la cessazione della carica del Sindaco.

4. Il Sindaco, annualmente, trasmette al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attivita' dell'esperto da lui nominato.

ART. 39 ——— GIURAMENTO ———

1. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.

2. In presenza del Segretario comunale che redige il processo verbale, gli Assessori, prima di essere ammessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali.

3. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza e' dichiarata dal Sindaco.

ART. 40 ——— CESSAZIONE DALLA CARICA DI
SINDACO PER DECADENZA, DIMISSIONI O MORTE ———

1. Qualora il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza e' l'Assessorato Enti

Locali. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volonta' al Consiglio Comunale, ed all'Assessorato Regionale degli enti locali, compete al Segretario Comunale.

2. Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal Commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti locali, approvato con Legge Regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone:

"Con decreto presidenziale che dichiara la decadenza del Consiglio o ne pronuncia lo scioglimento e' nominato un Commissario Straordinario scelto, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale e tra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo.

Nel caso di nomina di funzionari esterni all'Amministrazione regionale il Presidente della Regione e' autorizzato a fissare con proprio decreto l'emolumento da attribuire al Commissario.

La relativa spesa e' a carico dell'Amministrazione interessata.

Il Commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del Sindaco e della Giunta e, se indifferibili, anche quelle di competenza del Consiglio. Gli atti emessi in sostituzione del Consiglio sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio".

3. La nuova elezione del Sindaco avra' luogo entro novanta giorni. La durata in carica del nuovo eletto e' rapportata al periodo di carica residuo del Consiglio.

4. Ove alla data di cessazione dalla carica di Sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del Consiglio, la nuova elezione del Sindaco e' abbinata all'elezione del Consiglio.

5. Nel caso in cui il Consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno meta' dei suoi componenti o per altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del Consiglio avra' luogo entro novanta giorni. La durata in carica del Consiglio e' rapportata al periodo di carica residuo della carica di Sindaco.

6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di Sindaco, la nuova elezione del Consiglio e' abbinata all'elezione del Sindaco.

7. I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalita' previste dall'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 41 ——— RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ———

1. Ogni sei mesi il Sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attivita' svolta nonche' su fatti particolarmente rilevanti.

2. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

ART. 42 ——— CONSULTAZIONE DEL CORPO ELETTORALE -
SULLA RIMOZIONE DEL SINDACO ———

1. Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 27, non puo' essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, puo' promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla mozione del Sindaco.

3. La consultazione avviene secondo modalita' stabilite dalle vigenti leggi in materia alle quali si fa' esplicito riferimento.

4. Per quanto attiene alla validita' della consultazione si fa' esplicito rinvio alla normativa di cui alle vigenti leggi in materia.

5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del Sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'articolo 55 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del Sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui e' dichiarata la decadenza.

7. Il Sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale.

8. Se la decadenza e' dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del Consiglio, le funzioni del Sindaco sono esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del Consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino all'elezione del Consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui e' dichiarata la decadenza.

11. Il Consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del Sindaco.

12. Se la decadenza e' dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del Sindaco, le funzioni del Consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE -

CAPO I - Istituti della partecipazione - Iniziativa popolare Organismi della Partecipazione e della Consultazione -

ART. 43 ——— ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE ———

1. Sono istituti della partecipazione:
 - A) l'iniziativa popolare;
 - B) gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - C) il Referendum consultivo e propositivo;
 - D) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - E) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
 - F) il Difensore Civico.

ART. 44 ——— L'INIZIATIVA POPOLARE ———

1. Tutti i cittadini elettori del Comune, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare istanze, petizioni, proposte.
2. Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere regolarmente firmate dai presentatori. Le proposte devono essere articolate.
3. Le istanze e le proposte, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari di cui al precedente art. 26, comma 2, lettera a), la quale ha facolta' di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione di promotori, sono esaminate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze, entro venti giorni dalla loro presentazione nella segreteria generale.
4. Il Sindaco comunica l'esito delle istanze e proposte entro cinque giorni dalla data della decisione, al loro primo firmatario. Il Sindaco deve inoltre informare il Consiglio Comunale nella prima seduta.

5. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, il Sindaco e' tenuto a fare iscrivere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale da convocare entro i trenta giorni successivi.

6. Il regolamento disciplina le modalita' e i termini per la presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte.

ART. 45 ——— PETIZIONI ———

1. Almeno cento cittadini elettori o tre associazioni iscritte all'albo comunale possono presentare una petizione al Consiglio Comunale per sollecitare l'intervento in questione di interesse generale.

2. Il regolamento sulla partecipazione determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicita' delle petizioni.

3. Qualora il Consiglio Comunale non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.

4. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi.

5. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere puo' chiedere al Sindaco l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

ART. 46 ——— ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ———

1. Il Comune informa la propria attivita' ai principi della partecipazione dei cittadini singoli ed associati garantendone, nei modi e strumenti idonei, l'effettivo esercizio al fine di attuare concretamente il principio costituzionale del buon andamento e della imparzialita' dell'azione amministrativa.

2. Il Comune a tale scopo:

A) Promuove la formazione di organismi di partecipazione cittadina che, articolati per materia e/o per aggregazione di interessi, costituiscono l'effettiva espressione di legittime istanze e, quali specifici interpreti delle stesse, siano capaci di stabilire rapporti con i poteri istituzionali.

B) Prevede referendum consultivi e altri tipi di referendum su richiesta di cinquecento cittadini.

C) Valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni che perseguono scopi senza fini di lucro: finalita' umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico.

3. Il Comune istituisce consulte permanenti di rappresentanti di quartiere e di organismi o di una o piu' categorie delle informazioni sociali di cui al secondo comma del presente articolo per la gestione di servizi o per lo svolgimento di attivita' o iniziative che investono particolari problematiche dei relativi settori di interesse.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la liberta', l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gli organismi e formazioni sociali.

5. Con apposito regolamento saranno disciplinati il riconoscimento ed i rapporti con gli organismi di cui al presente articolo in base al principio che le commissioni consultive costituiscono sede istituzionale di audizione e di controllo con i rappresentanti delle realta' associative.

6. E' istituita la consulta delle donne al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunita'. L'Amministrazione Comunale assicura le pari opportunita' tra uomo e donna, nella Giunta e negli organi collegiali del Comune. Essa dovra' essere opportunamente regolamentata e potra' avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realta' sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonche' di esperte della condizione femminile.

ART. 47 ——— CONSULTA DEI RAPPRESENTANTI DEI QUARTIERI ———

1. Per assicurare la partecipazione diretta dei cittadini alla gestione dei servizi socio-culturali dei quartieri, e' e' istituita una consulta dei rappresentanti dei quartieri del Comune che sara' appositamente regolamentata.

ART. 48 ——— PRATICA SPORTIVA ———

1. Il Comune riconosce e valorizza il fondamentale ruolo sociale, educativo, formativo e culturale della pratica sportiva ad ogni livello. In particolare, tutela l'attivita' sportiva motoria, ricreativa, promozionale ed agonistica, nel rispetto delle competenze degli altri Enti preposti e della normativa vigente.

2. Il Comune, per tali fini, collabora con le strutture regionali del CONI e con le altre corrispondenti territoriali, nonche' con quelle degli Enti di promozione e le associazioni di base.

3. Il Comune assicura, attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per i servizi pubblici, le risorse ed il sovvenzionamento delle attivita' sportive.

4. Il Comune privilegia, nella strutturazione dei servizi, quelli relativi alla programmazione, costruzione e gestione dei nuovi impianti per la pratica sportiva, assicurando il coordinamento con quelli di istruzione scolastica, formazione professionale, turismo, lavori pubblici ed urbanistica.

ART. 49 ——— RIUNIONI ED ASSEMBLEE ———

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena liberta' e autonomia appartiene a tutti i cittadini ed agli organismi o formazioni sociali. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo. Apposito regolamento stabilisce le condizioni, le modalita' di uso, le limitazioni e le cautele necessarie.

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di imprenditori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per:

- A) la formazione di comitati e commissioni;
- B) dibattere problemi;
- C) sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

CAPO II ——— REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO ———

ART. 50 ——— INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO ———

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, puo' deliberare l'indizione di referendum consultivi e propositivi su argomenti che riguardano materie di esclusiva competenza locale e di interesse per l'intero territorio comunale.

2. Non possono essere sottoposte a referendum questioni concernenti:

- A) nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze;
- B) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
- C) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
- D) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
- E) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;

F) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rete e tariffe;

G) bilanci preventivi e consuntivi.

3. E' indetto, altresì, referendum consultivo e propositivo su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui al precedente comma, quando lo richiedono almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 51 ——— DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI E PROPOSITIVI ———

1. La richiesta di svolgimento dei referendum di cui al comma 3 del precedente art. 50 deve essere fatta da un "Comitato promotore" costituito da almeno venticinque iscritti nelle liste elettorali del Comune. La ammissibilità dei referendum, sia riguardo alla materia che alle formulazioni dei quesiti nonché la loro indizione sono deliberate dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Per i referendum consultivi e propositivi comunali trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali. Con la stessa deliberazione di indizione dei referendum di cui al precedente art. 50 il Consiglio Comunale disporrà i necessari adattamenti alle norme regionali per assicurare il loro corretto svolgimento. Sul medesimo argomento è consentita, nell'arco della legislatura, una sola tornata referendaria.

3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

CAPO III ——— PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE ———

ART. 52 ——— ISTRUTTORIA PUBBLICA ———

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani e programmi di opere pubbliche, di uso del suolo e del sottosuolo e in materia ambientale che incidono in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica.

2. Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del Consiglio comunale. L'ufficio procedente, su iniziativa dell'Assessore di settore, previo avviso pubblico, indice pubbliche riunioni per l'esame dell'iniziativa.

3. Tutti coloro che vi abbiano interesse possono fare pervenire

proposte e osservazioni scritte. Le riunioni sono presiedute dal Sindaco o suo delegato assistito dal responsabile del procedimento.

4. Il presidente, dopo sommaria esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'Amministrazione, dichiara aperta la discussione nella quale possono intervenire tutti i partecipanti, con facolta', per gli interessati, di farsi assistere da tecnici ed esperti. Della riunione sara' redatto apposito verbale.

5. Apposito regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle riunioni.

ART. 53 ————— DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI —————
E INFORMAZIONI AI CITTADINI —————

1. Il Comune ispira la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicita' delle procedure.

2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Con apposito regolamento e' assicurato ai cittadini del Comune, Enti e Associazioni, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed e' disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei costi di riproduzione e di ricerca, salvi gli obblighi fiscali di legge.

4. Il regolamento, inoltre, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.

5. Il regolamento, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'Amministrazione, assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni economiche e sociali, la possibilita' di accedere alle strutture ed ai servizi.

6. L'Amministrazione comunale si impegna a realizzare un apposito ufficio o sportello per l'informazione ai cittadini.

ART. 54 ————— DIRITTO DI UDIENZA DEI CITTADINI —————

1. Tutti i cittadini hanno diritto do partecipare all'attivita' del Comune attraverso il diritto di udienza.

2. L'esercizio del diritto di udienza puo' essere esercitato davanti al Sindaco, agli Assessori o ai Funzionari dagli stessi delegati.

3. L'udienza deve essere richiesta per iscritto e deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, di essa dovrà essere redatto apposito verbale. Il verbale dovrà essere inserito nel fascicolo contenente l'oggetto della richiesta e richiamato con il suo contenuto essenziale così come le eventuali memorie consegnate, in tutte le fasi del procedimento e nel provvedimento finale.

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - SERVIZI PUBBLICI -

ART. 55 ——— FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ———

1. Il Comune ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, (artt. da 24 a 27), come recepita dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i seguenti strumenti:

- A) la convenzione tra Comuni e Provincia;
- B) il consorzio tra i Comuni e la Provincia e/o Enti Locali diversi;
- C) l'accordo di programma.

ART. 56 ——— FORME DI GESTIONE ———

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

- A) in economia: quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- B) in concessione a terzi: quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
- C) a mezzo di aziende speciali: per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- D) a mezzo di istituzioni: per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- E) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale: qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Per gli amministratori degli Enti di cui alle lettere c e d) e delle societa' di cui alla lettera e) del precedente comma 1, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non costituiscono cause di ineleggibilita' gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune in connessione con il mandato elettivo.

ART. 57 ——— AZIENDE SPECIALI ———

1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, puo' costituire aziende speciali dotate di personalita' giuridica ed autonomia imprenditoriale, con proprio Statuto e Regolamento approvati dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi di dell'Azienda speciale:

A) il Presidente;

B) il Consiglio di Amministrazione;

C) il Direttore, al quale e' attribuita la responsabilita' gestionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e' nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei voti.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Azienda nonche' i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attivita' concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda durano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. Agli stessi spettano le indennita' e i rimborsi spesa previsiti dalla legge e dallo Statuto dell'Azienda stessa.

7. La revoca e la sfiducia costruttiva del Consiglio di Amministrazione e dei singoli componenti e' deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure di cui all'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8. Il Presidente e' designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Azienda e cura i rapporti con gli Organi comunali.

9. Il Direttore viene nominato dalla Giunta Comunale secondo le modalita' fissate dal regolamento.

10. Alla Giunta Comunale spetta:

A) esercitare, con l'assistenza del funzionario comunale preposto ai servizi ai servizi, la vigilanza sulla gestione;

B) riferire annualmente al Consiglio Comunale con apposita relazione sui risultati della gestione.

11. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi dell'Azienda ed esercita la vigilanza.

12. Lo Statuto dell'Azienda disciplina le modalita' di controllo sugli atti dell'Azienda.

13. La nomina dei revisori dei conti e del direttore e' disciplinata dallo Statuto dell'Azienda.

14. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, nonche' quelle del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578 e dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 58 ——— ISTITUZIONI ———

1. Il Consiglio Comunale, per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, puo' costituire istituzioni quali organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell'Istituzione viene approvato anche il relativo regolamento.

2. Sono organi della Istituzione:

A) il Consiglio di Amministrazione;

B) il Presidente;

C) il Direttore, al quale e' attribuita la responsabilita' gestionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalita' di cui all'art. 40 e con i medesimi requisiti. Restano in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Comunale che li ha nominati e comunque fino alla nomina dei successori.

4. Il Presidente rappresenta l'Istituzione all'esterno ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento.

5. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti necessari per il

funzionamento dell'Istituzione secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

6. Il Consiglio Comunale determina le finalita' e gli indirizzi dell'Istituzione nonche' l'entita' dei trasferimenti ed approva gli atti fondamentali definiti dal regolamento.

7. Alla Giunta Comunale spetta:

A) esercitare, con l'assistenza del funzionario preposto ai servizi, la vigilanza sulla gestione;

B) riferire annualmente al Consiglio Comunale, con apposita relazione, sui risultati della gestione.

TITOLO V - ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA -

ART. 59 ——— PRINCIPI GENERALI ———

1. L'attivita' amministrativa e regolamentare del Comune e' ispirata ai principi stabiliti dal presente Statuto privilegiando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo spettante agli organi elettivi riservando quella gestionale - amministrativa alla sfera burocratica.

2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente Statuto, il diritto di informazione e lo snellimento delle procedure per il miglioramento dei servizi.

3. Particolare cura e' riservata all'applicazione della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonche' ai relativi regolamenti attuativi ed alla legge n. 127 del 1997 (legge Bassanini) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 60 ——— ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ———

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi informata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento organico del personale fissa anche la dotazione organica complessiva.

2. I regolamenti di cui al primo comma disciplinano anche l'attribuzione, ai funzionari responsabili di unità organizzative o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e i funzionari responsabili degli uffici o servizi.

3. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa e' attribuita ai funzionari direttivi responsabili.

4. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obbiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Il Regolamento organico del personale deve, in ogni caso, disciplinare:

A) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

B) il ruolo organico del personale;

C) lo stato giuridico e il trattamento economico del personale in conformita' ai contratti collettivi nazionali di lavoro;

D) le modalita' di coordinamento tra il Segretario Comunale ed il personale anche attraverso periodiche conferenze di servizio.

ART. 61 ——— IL SEGRETARIO COMUNALE ———

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'art.102 e iscritto all'Albo di cui all'art.98.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza Giuridico-Amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformita' dell'azione Amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Sindaco, ove si avvalga della facolta' prevista del comma 1 dell'art.108, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina, secondo l'Ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.108 il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art.49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabile dei Servizi;

c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
e) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'art.108 comma 4.

5. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.L.vo 3 Febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 62 ——— VICE - SEGRETARIO ———

1. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi puo' prevedere un Vice - Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento, fatte salve le disposizioni di legge.

2. Puo' ricoprire tale qualifica colui il quale e' in possesso della laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

3. Spettano al Vice - Segretario, oltre ai compiti di cui al primo comma del presente articolo, quelli di direzione e titolarita' di una struttura organizzativa di massima dimensione.

4. Tale figura professionale deve essere prevista dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 63 ——— GRUPPO DI COORDINAMENTO ———

1. E' istituito il "Gruppo di coordinamento" composto:

- A) dal Segretario Comunale che lo presiede;
- B) dai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Gruppo di coordinamento ha il potere di definire:

- A) l'iter dei procedimenti coinvolgenti piu' uffici o servizi;
- B) nei casi dubbi definire le competenze relative ai nuovi servizi o adempimenti.

ART. 64 - VALUTAZIONE ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI -

1. L'attivita' dei responsabili degli uffici e dei servizi e' valutata annualmente in relazione alla tempestiva ed alla completezza con la quale sono stati raggiunti gli obbiettivi assegnati, tenuto conto anche delle

condizioni ambientali e organizzative e della concreta disponibilita' delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

ART. 65 ——— COLLABORAZIONI ESTERNE ———

1. Il regolamento organico del personale puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' per obbiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari devono stabilire:

A) la durata del rapporto che non potra' superare la durata del programma;

B) i criteri per la determinazione del compenso;

C) la natura privatistica del rapporto.

3. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

ART. 66 ——— ALBO PRETORIO ———

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti gli atti che ne sono soggetti, in assenza di diversa disposizione di legge o regolamentare, debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA' -

CAPO I - DEMANIO E PATRIMONIO - FINANZA LOCALE -
ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 67 ——— FINANZA LOCALE ———

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito della legge sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle

imposte, delle tasse e delle tariffe.

3. Al Comune spettano le imposte, le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza e su quelle ad esso trasferiti o delegati, adottando le relative procedure di riscossione.

ART. 68 ——— BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO ———

1. Il Comune delibera, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario. Le scelte del bilancio debbono rispecchiare gli indirizzi del documento programmatico.

2. La gestione finanziaria si svolge in conformita' al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio Comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.

3. Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonche' la relazione del revisore.

4. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le annuali sessioni sul bilancio e sul conto consuntivo sono l'occasione per l'esame e la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi del Comune, delle Aziende e delle Istituzioni dipendenti.

ART. 69 ——— INVENTARI - SERVIZIO DI ECONOMATO ———

1. Apposito regolamento disciplina il servizio di economato.

2. La Giunta sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

3. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici da cui sono impiegati nonche' il valore e i redditi, anche figurativi, da essi derivati. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il Regolamento di contabilita' preveda al fine di far apprezzare il grado di economicita' nella gestione dei beni, con particolare riguardo ai beni del patrimonio abitativo.

4. Al bilancio preventivo e' allegato un documento che elenca i beni immobili di proprieta' del Comune con i dati risultanti dall'inventario, nonche' un piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere.

ART. 70 ——— ATTIVITA' CONTRATTUALE ———

1. Agli appalti dei lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile dell'Ufficio

3. La determinazione deve indicare:

A) il fine che con il contratto si intende perseguire;

B) l'oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute essenziali;

C) le modalita' di scelta del contraente.

CAPO II - REVISORI DEI CONTI - CONTROLLO DELLA GESTIONE -

ART. 71 ——— REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ———

1. Il Consiglio Comunale elegge i revisori in conformita' al disposto dell'art. 234 e seguenti del D. Lg. 18 agosto 2000 n. 267 ai quali espressamente si richiama.

2. Le proposte di nomina, corredate, per ciascun candidato, dal relativo curriculum vitae e dalla dichiarazione di accettazione, debbono essere depositate presso la segreteria comunale almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio Comunale.

ART. 72 ——— DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE ———

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli Organi Amministrativi di cui agli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n.444.

2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art.83, comma 1, lett. d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:
- a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento dell'Ente.

ART. 73 — INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' DEI REVISORI —

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al 1 comma dell'art.2399 del codice civile, intendendosi per Amministratori i componenti dell'Organo esecutivo dell'Ente Locale.

2. L'incarico di revisore economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli Organi dell'Ente Locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'Organo Regionale di controllo, dal Segretario e dai dipendenti dell'Ente Locale presso cui deve essere nominato l'Organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle Regioni, delle Provincie, delle Citta' Metropolitane, delle Comunita' Mondane e delle Unioni di Comuni relativamente agli Enti Locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente Locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo o vigilanza dello stesso.

ART. 74 — FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI —

1. Il Collegio dei Revisori e' validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il Collegio dei Revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

ART. 75 — LIMITI ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI —

1. Salvo diversa disposizione del Regolamento di contabilita', ciascun Revisore non puo' assumere complessivamente piu' di tre incarichi.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

ART. 76 ——— FUNZIONI DELL'ORGANO ———

1. L'Organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- a) attivita' di collaborazione con l'Organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
 - b) pareri sulla proposta di Bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di Bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di Bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile.

Nei pareri sono suggerite all'Organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'Organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione;

- c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'Amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'Organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a venti giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'Organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
- e) referto all'Organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai competenti Organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';
- f) verifiche di cassa.

2. Al fine di garantire l'adeguamento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo Statuto dell'Ente, alle riunioni dell'Organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'Organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'Organo di revisione sono trasmesse da parte del Responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni spesa.

3. L'Organo di revisione e' dotato, a cura dell'Ente Locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quando stabilito

dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. L'Organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'art.234, comma 2. del D.L.vo n.267/2000. I relativi compensi rimangono a carico dell'Organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'Organo di revisione Collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo Statuto dell'Ente puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

ART.77 ——— RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI REVISIONE ———

1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

ART.78 ——— COMPENZO DEI REVISORI ———

1. Con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese del funzionamento e di investimento dell'Ente Locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'Ente Locale fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'art.83.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'Ente Locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'Ente sino al 10% per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal Collegio dei Revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il Presidente del Collegio stesso del 50%.

5. L'Ente Locale stabilisce il compenso spettante ai Revisori con la stessa delibera di nomina.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI -

ART. 79 ——— MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO ———

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 143, come recepito dalla L.R. n. 48/1991.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo. Lo Statuto abrogato rimane in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo.

4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non puo' essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di rieiezione.

ART. 80 ——— ADOZIONE DEI REGOLAMENTI ———

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale e' deliberato o adeguato se esistente, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilita' e di disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi precedenti restano in vigore, in quanto compatibili con le leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241, come recepite dalle leggi regionali nn. 10 e 48/1991 nonche' con il presente Statuto, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 81 ——— ENTRATA IN VIGORE ———

1. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato all'Assessorato Regionale degli Enti Locali, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo all'avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune, se posteriore.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. L'entrata in vigore del presente Statuto e' certificata dal Segretario Comunale su ogni copia rilasciata.